



COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE
AL REGISTRO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI
CON SEDE NEL COMUNE DI ROTTOFRENO
o OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

CAPO II – IL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI e DEI COMITATI

Art. 2 – Il Registro delle Associazioni e dei Comitati

Art. 3 - Iscrizione al Registro

Art. 4 - Obblighi morali derivanti dall'iscrizione al Registro

Art. 5 - Cancellazione dal Registro

Art. 6 - Aggiornamento del Registro

Art. 7 - Pubblicità del Registro

CAPO III - FORME D'INTERVENTO COMUNALE

Art. 8 - Forme d'intervento - Agevolazioni - Accordi

Art. 9 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

Art. 10 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

CAPO IV – PUBBLICITÀ TRASPARENZA INFORMAZIONE e DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 12 - Disposizioni finali

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le procedure per l'iscrizione al Registro delle Associazioni e dei Comitati, le modalità della sua tenuta e la cancellazione.

L'osservanza di tali procedure, dei criteri e delle modalità di cui al presente Regolamento costituisce condizione necessaria e imprescindibile per poter chiedere e ottenere l'iscrizione al Registro delle Associazioni e dei Comitati del Comune di Rottofreno.

L'iscrizione al Registro è condizione preferenziale per la concessione del patrocinio comunale e per l'uso di locali, attrezzature o impianti di proprietà comunale nonché di contributi economici.

2. Il regolamento disciplina la tenuta del registro delle Associazioni che promuovono le attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano gli ambiti culturali, sportivi, ricreativi, artistici, sociali, ambientali, giovanili (promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile), turistici, promozionali del tessuto economico-sociale e di protezione civile.

3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 nonché degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il presente regolamento si ispira inoltre al principio di sussidiarietà definito nell'art. 7 comma 1 della legge n. 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove si afferma "...Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

CAPO II IL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI e DEI COMITATI

Art. 2 – Il Registro delle Associazioni e dei Comitati

1. È istituito nel Comune di Rottofreno il Registro delle Associazioni e dei Comitati al fine di:

- riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che abbiano sede sociale o che operino sul territorio del Comune di Rottofreno per il pubblico interesse della vita cittadina;
- riconoscere le caratteristiche di interesse sociale e comunale delle Associazioni e il valore delle stesse ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale in senso lato della comunità;
- promuovere e coordinare nel territorio comunale le attività culturali, sportive, ricreative, artistiche, sociali, ambientali, giovanili (promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile), turistiche, promozionali del tessuto economico-sociale e di protezione civile.

2. Il Registro è articolato per settori di attività e di impegno così individuati:

- CULTURALE (promozione delle attività culturali);
- SPORTIVA (promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative);
- ARTISTICA (promozione delle attività artistiche e di tutela dei beni storici e artistici);
- SOCIALE (tutela del diritto alla salute e alla sicurezza sociale, tutela dei diritti della persona, sostegno alle persone in difficoltà, promozione delle politiche familiari);
- AMBIENTALE (tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura e del patrimonio storico ed artistico);
- GIOVANILE (promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile);
- TURISTICA;
- PROTEZIONE CIVILE.

3. Il Settore Cultura Informazione e P.R. detiene il Registro e ne cura l'aggiornamento avvalendosi della collaborazione dei vari Settori che gestiscono direttamente i rapporti con le Associazioni e i Comitati per lo svolgimento operativo delle attività in base alla tipologia.

Art. 3 - Iscrizione al Registro

1. I requisiti indispensabili per ottenere l'iscrizione al Registro sono:

- ubicazione della sede legale (o sede operativa se diversa dalla sede legale o con operatività comprovata sul territorio comunale) dell'Associazione o del Comitato nel Comune di Rottofreno;
- svolgimento di attività aperte a tutta la cittadinanza;
- perseguimento di almeno una delle finalità indicate nell'art.2 del presente regolamento nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana;
- democraticità delle cariche associative.

Possono iscriversi al Registro le Associazioni e i Comitati a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Non possono essere iscritti i partiti politici, le Associazioni sindacali, gli ordini professionali e tutte le Associazioni che hanno come finalità esclusiva la tutela economica diretta degli associati.

2. In prima istanza l'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2019, successivamente potrà essere effettuata in ogni periodo dell'anno e il Registro non avrà scadenza di validità.

3. La richiesta di iscrizione, indirizzata al Sindaco pro tempore del Comune di Rottofreno, deve essere redatta in carta semplice a firma del Presidente o legale rappresentante dell'Associazione su apposito modulo (**allegato A**) parte integrante del presente Regolamento.

4. Il Responsabile del Settore Cultura Informazione e P.R., o altro responsabile di procedimento dello stesso Settore, esamina le domande per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

In sede istruttoria può chiedere l'integrazione per quelle richieste carenti della documentazione prescritta.

Al termine dell'esame il Responsabile del procedimento redige l'elenco delle Associazioni ammesse al Registro e lo sottopone all'approvazione della Giunta Comunale.

5. Con l'iscrizione le Associazioni e i Comitati autorizzano il Comune al trattamento dei dati contenuti nelle voci che compongono il Registro, il quale sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Rottofreno per ogni pubblica utilità.

Saranno resi pubblici i seguenti dati necessari per l'iscrizione e la permanenza nel registro: denominazione dell'Associazione, sede operativa, tipo di attività e destinatari, recapiti. Su richiesta dell'Associazione, compilando la parte specifica dell'allegato modulo (**allegato A**), potranno essere resi pubblici dati che eventualmente assumano carattere personale come ad esempio numeri telefonici e mail. (Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR - Regolamento UE 2016/679).

In riferimento ai dati sopra citati l'Associazione potrà richiederne in qualunque momento la cancellazione compilando la parte specifica dell'allegato modulo (**allegato A**).

6. L'Associazione o il Comitato iscritti al Registro sono obbligati a comunicare tempestivamente, e comunque entro un massimo di 30 giorni, al Settore Cultura, Informazione e P.R. del Comune di Rottofreno, ogni variazione che modifichi quanto dichiarato all'atto di iscrizione (sede, organigramma, ecc.). La mancata comunicazione delle variazioni prevede la sospensione dalla concessione di patrocinio o dall'uso dei locali.

7. Annualmente (entro il 31.12) l'Associazione (sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 della legge 445/2000) dovrà fornire al Comune di Rottofreno il numero dei tesserati o comunque degli iscritti, con separata indicazione del numero dei residenti nel territorio comunale, e altre integrazioni eventualmente richieste dallo stesso Ente. Non è dovuta dalle Associazioni la trasmissione dell'elenco nominativo degli iscritti/tesserati né dei relativi dati personali o sensibili, ferma restando la possibilità del Comune di Rottofreno di procedere a verifiche della veridicità dei dati raccolti con le modalità più opportune e compatibili con la vigente normativa per la protezione dei dati personali.

8. L'iscrizione è da intendersi a tempo indeterminato salvo i casi di cessazione o decadenza previsti dal presente regolamento.

Art. 4 - Obblighi morali derivanti dall'iscrizione al Registro

1. Le Associazioni e i Comitati con l'iscrizione al Registro accettano di essere vincolati al perseguimento delle finalità dagli stessi dichiarate all'atto dell'iscrizione e comunque al rispetto delle norme imperative e delle disposizioni di legge vigenti.

Accettano inoltre di tendere alla collaborazione tra le Associazioni al fine del perseguimento di plurimi obiettivi, tra quelli dell'art. 2, in forma congiunta e di promuovere un'etica comportamentale improntata a:

- rispetto reciproco;
- lealtà, onestà e correttezza;
- riconoscimento del ruolo centrale della persona in tutte le attività;
- disponibilità al confronto e all'inclusione delle categorie svantaggiate.

Art. 5 - Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro Comunale può avvenire in qualunque momento su richiesta del Presidente o legale rappresentante dell'Associazione, oppure per iniziativa del Comune di Rottofreno disposta con provvedimento di Giunta comunale nei seguenti casi:

- scioglimento dell'Associazione;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento;
- violazione degli obblighi posti a carico dell'Associazione;

- inosservanza dei principi dell'art. 4;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dichiarate e rientranti dell'art. 2;
- violazione di norme imperative e delle disposizioni di legge vigenti;
- mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Comune e da Enti superiori.

2. Per i casi di iniziativa comunale l'avvio della procedura di cancellazione sarà comunicata in forma scritta all'Associazione con le relative motivazioni.

L'Associazione potrà contestare l'avvio di tale procedura rispondendo con nota scritta, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione; in mancanza potrà essere disposta la cancellazione d'ufficio dal Registro stesso. Comunque entro i 30 giorni successivi la procedura dovrà essere conclusa.

Art. 6 - Aggiornamento del Registro

1. Per l'aggiornamento del Registro potranno essere richiesti periodicamente, anche mediante l'invio di appositi moduli, informazioni e chiarimenti alle Associazioni e ai Comitati iscritti, anche in merito alle attività svolte dalle stesse. Le Associazioni dovranno rispondere, per iscritto, entro 30 giorni dall'avvenuta richiesta, in mancanza potrà essere disposta la cancellazione, come all'art.5 comma 2.

2. L'aggiornamento del Registro a seguito di qualsiasi modifica intervenuta sarà a cura del Responsabile del Settore Cultura Informazione e P.R. che cura la tenuta del registro.

Art. 7 - Pubblicità del Registro

1. Il Registro comunale delle Associazioni e relativi aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.

2. Il Registro può essere consultato da chiunque secondo le norme del Regolamento Comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. A tal fine copia dello stesso resta depositato presso la Segreteria Comunale.

CAPO III FORME D'INTERVENTO COMUNALE

Art. 8 - Forme d'intervento, agevolazioni, accordi

1. Il Comune di Rottofreno può contribuire alle attività svolte dalle Associazioni e dai Comitati regolarmente iscritti al Registro comunale, i quali perseguono obiettivi di pubblica utilità ed in conformità alle finalità di cui ai precedenti articoli.

2. L'Amministrazione comunale può intervenire per sostenere tali attività mediante la concessione di patrocinio che, a discrezione della stessa amministrazione, può comportare:

- utilizzo dello stemma comunale per il materiale promozionale;
- concessione gratuita di suolo pubblico;
- esenzione da costi di affissione;
- utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà comunale;

- utilizzo di immobili di proprietà comunale o che rientrino nelle disponibilità del Comune mediante stipula di apposite convenzioni;
- contributo economico.

3. La concessione di tutti i sostegni citati all'art. 8 comma 2 è disposta dalla Giunta Comunale con apposito atto, previa valutazione dei seguenti requisiti:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso.

La rispondenza a quanto dichiarato e realizzato sarà quindi oggetto di verifica inerente l'attività svolta dal soggetto beneficiario, l'uso effettivo delle risorse assegnate complessivamente e l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate in relazione a singoli ambiti d'intervento.

La mancata osservanza delle finalità dichiarate può prevedere la sospensione di quanto concesso con disposizione di Giunta Comunale.

4. La concessione del patrocinio e dell'eventuale sostegno economico o di utilizzo dei beni comunali non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

5. Il Comune inoltre, in via prioritaria, potrà stipulare accordi con i soggetti associativi iscritti al Registro, anche al fine di promuovere la realizzazione di specifiche iniziative e progetti di interesse locale.

6. Le attività sostenute dal Comune hanno come destinataria immediata la collettività locale e non l'Amministrazione pubblica pertanto l'attività è svolta in favore dei cittadini, cioè della "comunità amministrata", seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque anche nell'interesse di quest'ultimo, ma non in forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Art. 9 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato può utilizzare lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, quale forma di sostegno istituzionale ma non configurabile in alcun modo quale sponsorizzazione.

2. Lo stemma del Comune in formato corretto per la stampa o per le pubblicazioni digitali sarà fornito dall'Ufficio Stampa comunale.

Art. 10 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocinii:

- a) per iniziative di carattere politico e sindacale;
- b) per iniziative sviluppate con attività commerciali o d'impresa salvo che tali attività commerciali siano svolte all'interno di attività patrocinate con espressa autorizzazione del Comune;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento di sponsorizzazione (vedi D.L. n. 78/2010 relativo divieto di spese di sponsorizzazione) ma

unicamente un sostegno ad iniziative di un soggetto terzo nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione; rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

CAPO IV

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, INFORMAZIONE e DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale dell'ente nelle apposite sezioni destinate ai Regolamenti. Ne sarà data inoltre ampia divulgazione nell'ambito associativo.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

2. L'iscrizione al Registro non comporta l'acquisizione di diritti di nessuna natura al di fuori di quanto esplicitato nel presente regolamento né l'iscrizione automatica ad altri Registri o Albi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.